

CAPITOLATO N. 9

**ASSICURAZIONE DEL FURTO ED INCENDIO DELLE
AUTOVETTURE AFFIDATE IN CUSTODIA ALLA
CONTRAENTE NELLA SUA QUALITA' DI GESTORE DI
PARCHEGGI QUALUNQUE NE SIA IL NUMERO ED OVUNQUE
DISLOCATI NELL'AMBITO DELLA CITTA' SENZA
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE E SENZA AUMENTI DI
PREMI**

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE DEL FURTO ED INCENDIO DELLE
AUTOVETTURE AFFIDATE IN CUSTODIA ALLA CONTRAENTE NELLA
SUA QUALITA' DI GESTORE DI PARCHEGGI QUALUNQUE NE SIA
IL NUMERO ED OVUNQUE DISLOCATI NELL'AMBITO DELLA CITTA'

INDICE

Premessa	pag. 3
Definizioni	pag. 4
Descrizione dell'attività del Contraente	pag. 5
Requisiti dell'Impresa assicuratrice ...	pag. 5
1. Norme che regolano l'assicurazione in generale	pag. 6
2. Condizioni che regolano l'assicurazione	pag. 8
3. Condizioni speciali di assicurazione	pag. 15
4. Dichiarazioni ai sensi dell'art. 1341 C.C.	pag. 18
Allegato A	

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano:

IMPRESA

Compagnia / Società assicuratrice.

AZIENDA O SOCIETÀ (a seconda se azienda speciale o S.p.A.)

.....

CONTRAENTE E ASSICURATO

AMTAB SPA

CAPITOLATO:

Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente Pubblico o di pubblica utilità

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione redatto in conformità al Capitolato di oneri approvato ovvero con quest'ultimo coincidente.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa a fronte dei rischi coperti.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro in base al grado di pericolosità dell'attività svolta dal contraente.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per l'indennizzo del quale è prestata l'assicurazione.

INDENNIZZO

La somma dovuta dall'Impresa all'avente diritto in caso di sinistro.

FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Limite massimo dell'importo per sinistro del risarcimento o quota di esso da rimborsare all'impresa da parte del Contraente e assicurato.

COSE:

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE

La AMTAB Spa., ai sensi dell'art.3 del suo Statuto, ha il seguente oggetto sociale:

- a) trasporto pubblico e privato ed attività connesse alla mobilità;
- b) progettazione, costruzione, gestione di infrastrutture per il trasporto;
- c) progettazione, costruzione, gestione e vigilanza di parcheggi sia in struttura che su strada;
- d) rimozione e bloccaggio autoveicoli;
- e) servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, alla gestione dell'informazione degli automobilisti, dei clienti del trasporto e di tutti gli altri utenti della strada, nonché alla gestione della vigilanza lungo le corsie e le zone riservate a trasporto pubblico;
- f) progettazione, costruzione e gestione di impianti tecnologici finalizzati al traffico;
- g) progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture e servizi di interesse turistico;
- h) promozione, progettazione, costruzione, coordinamento tecnico e finanziario di altri servizi ausiliari e/o affini a quelli innanzi indicati;
- i) allestimento e gestione parcheggi;
- j) compimento di tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, con tassativa esclusione delle sollecitazioni al pubblico risparmio ai sensi della Legge n. 216/1974 e successive modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui alla Legge n. 197/1991 e successive modificazioni e di quelle previste dai DD.LLgs. 385/1993 e 58/1998 e successive modificazioni.

REQUISITI DELL'IMPRESA ASSICURATRICE

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 175/95 l'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. del pubblicato in G.U. n. del
 Ovvero, se avente sede nella U.E., è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in Italia in virtù dell'elenco redatto dall'ISVAP e pubblicato nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale con aggiornamento, almeno annuale, a partire dal n. 290 dell'11/12/96.

Dette imprese estere in regime di libera prestazione dei servizi devono dichiarare nel Capitolato d'oneri, oltre ai dati previsti per tutte le imprese, anche il nome e l'indirizzo del rappresentante in Italia per la gestione dei sinistri (vedi paragrafo 2.14).

Art. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 PROVA DEL CONTRATTO

Il presente contratto e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Non è richiesta la registrazione del contratto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 II cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) anche nell'ipotesi che il contratto passi da una impresa ad un'altra, nel qual caso è dovuto alla prima il rateo di premio afferente il periodo di mora garantita e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio senza che sia avvenuto il pagamento, la Società ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto fermo il diritto al pagamento della quota di premio corrispondente al periodo intercorrente fra la scadenza del premio e la data della risoluzione del contratto.

1.3 PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO ANNUO

L'Impresa s'impegna di concedere, a richiesta del Contraente, il frazionamento del premio annuo. In tal caso il Contraente, a richiesta dell'Impresa, è tenuto al pagamento dei diritti di frazionamento nella misura indicata negli Allegati e comunque in

misura strettamente legata alle variazioni del tasso ufficiale di sconto.

1.4 FORMA DEI RAPPORTI FRA LE PARTI CONTRAENTI

La Società si impegna a concordare con l'Azienda assicurata la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri, per la quale possono predisporre, di comune accordo, regolamenti e forme di comunicazione on-line.

1.5 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società. Ove l'azienda assicurata sia in grado di fornire alla Società un certificato di sicurezza rilasciato da Società di Certificazione attestante la rispondenza di tutte l'attività aziendale ai parametri di legge, regolamenti e buona tecnica, il premio di assicurazione potrà, di concerto fra le parti, essere rivisto in funzione della conseguente diminuzione del rischio.

Analogamente si procederà in presenza di installazione di strumenti di innovazione tecnologica atti a prevenire e monitorare i rischi, nell'ambito degli standard di sicurezza che l'azienda si obbliga ad attivare nella carta della mobilità depositata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. Si conviene altresì che a richiesta dell'assicurato il mutamento di ragione sociale e/o di proprietà totale ovvero parziale e/o di denominazione dell'azienda non costituiscono, di per sé, variazioni di rischio e che pertanto il contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l'obbligo alla comunicazione all'assicuratore da parte dell'azienda. Sono esclusi i casi di fusione, concentrazione o scissione d'impresa che comportano una modifica effettiva del rischio.

1.6 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione

del presente contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Nel caso di dichiarazioni inesatte e/od omissioni fatte con dolo o colpa grave l'Impresa esercita il diritto di rivalsa verso il Contraente per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

1.7 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per lo stesso rischio.

Per quanto attiene, invece, le polizze eventualmente stipulate da soggetti diversi dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente ove ne ricorrano le condizioni.

1.8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verificano in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale, anche rateale e, comunque, in linea alle disposizioni che hanno determinato le variazioni. Per quanto attiene i conguagli, gli eventuali storni di premio a favore del contraente danno diritto a quest'ultimo di fruire anche delle restituzioni fiscali relative, se in quanto dovute all'assicuratore.

1.9 FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale o arbitrale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E ALLE PRASSI DI SETTORE

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. n° 175/95 in materia di assicurazioni.

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti e, in assenza, alle prassi maturate fra le Assicurazioni private e il settore del trasporto pubblico locale dopo la liberalizzazione dell'esercizio delle assicurazioni nell'area comunitaria, eventualmente depositate presso le camere di commercio locali.

1.11 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

Art. 2) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, quindi, indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto e rapina delle cose assicurate anche se proprietà di terzi.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto stesso o per tentare di commetterlo.

La Società, inoltre, assicura in secondo rischio rispetto alle polizze individuali il rischio per danni da incendio agli automezzi parcheggiati nelle aree di parcheggio affidate all'azienda.

2.2. ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a)verificatesi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b)verificatesi in funzione di esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c)agevolati con dolo o colpa grave dal contraente, dall'assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- d)commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lett.c);
 - da persone del fatto delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse;
 - da persone a quelle indicate dalla lett. c), anche se non coabitanti;

- alle cose contenute nelle autovetture e non considerate accessori componenti l'autovettura stessa;
- alle autovetture parcheggiate e non chiuse regolarmente a chiave.

2.3 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve:

- a) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla società entro 24 ore da quando ne è venuta a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la società, l'agenzia ed il numero di polizza;
- b) adoperarsi immediatamente nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

2.4 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

2.5 PROCEDURA PER L'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla società, o da una persona da questa incaricata, con il contraente o persona da lui designata oppure a richiesta di una delle parti;
- b) fra due periti nominati uno dalla società ed uno dal contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono presi a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

2.6 SOMME ASSICURATE

Capitale fisso	€ 100.000,00.
Limite di risarcimento per autovettura	€ 50.000,00.
Franchigia per ogni evento	€ 500,00.
Possibilità di reintegro del capitale assicurato con pagamento del rateo di premio calcolato in trecentosessantesimi.	

2.7 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di un anno a decorrere dalle ore 00.00 dell'31.07.2010 e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza delle ore 24.00 del 31.07.2011.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, potrà essere prorogato almeno per ulteriori 12 mesi, alle condizioni normative e di premio in corso.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura esclusi aumenti a qualsiasi titolo che non siano riferibili al puro movimento del libro matricola. A richiesta del contraente il presente contratto può essere rinnovato alle condizioni e per i periodi previsti dalla legge finanziaria in vigore negli esercizi nei quali il rinnovo viene effettuato.

2.8 MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia dei sinistri è redatta su stampato predisposto dal Contraente e deve contenere la indicazione di tutti i dati relativi al sinistro in suo possesso.

E' cura del Contraente predisporre ordini di servizio atti ad obbligare i propri addetti alla redazione puntuale di modelli di avviso di sinistro che contengano tutti i dati richiesti dall'assicuratore, ivi compresi i nominativi dei testimoni oculari, nonché approntare le opportune procedure di dialogo con l'assicuratore anche on line.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

2.9 OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE ANNUALMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Alla fine di ogni esercizio (30 Aprile come modificato dal D.Lgs. 173/97) l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi di primo anno riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati, così come previsto dal D.Lgs. 175/95. L'impresa si obbliga altresì a fornire alla contraente le tariffe depositate presso l'ISVAP nel periodo di riferimento afferenti il settore III (autobus). Ove tale deposito non comprenda totalmente o parzialmente le tariffe del trasporto pubblico locale. La contraente può chiedere l'intervento dell'ISVAP per la determinazione del premio.

2.10 COASSICURAZIONE

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiara di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art. 1911 C.C. rispondendo in solido nei confronti dell'Assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto la cui scelta deve tenere conto delle osservazioni contenute nel parere dell'autorità garante della concorrenza e del mercato (bollettino n. 47 del 2/12/1997).

Bari, lì

L'Impresa

Il Contraente

Art. 4) DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 1341 C.C.

Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni dei sotto elencati articoli delle condizioni che regolano l'assicurazione:

Art. 2.2 Esclusioni

Art. 2.7 Durata del contratto e proroga obbligatoria da parte
dell'impresa, se richiesta

Art. 2.10 Coassicurazione

Bari, lì

L'Impresa

Il Contraente

--

ALLEGATO A

Costituente parte integrante del capitolato di assicurazione afferente la copertura obbligatoria del furto ed incendio delle autovetture affidate in custodia alla contraente nella sua qualità di gestore di parcheggi qualunque ne sia il numero e dovunque dislocati nella città di Bari

A-1) PROFILO DI RISCHIO

- 1) RISCHIO ASSICURATO : FURTO ED INCENDIO DELLE AUTOVETTURE IN CUSTODIA NEI PARCHEGGI
- 2) CONTRAENTE : AMTAB SPA
- 3) DECORRENZA : ore 00.00 del 31.07.2010
- 4) SCADENZA : ore 24.00 del 31.07.2011
- 5) SOMME ASSICURATE : € 100.000,00
- 6) MASSIMALE DI
GARANZIA PER CIASCUN SINISTRO: € 50.000,00
- 7) CALCOLO DEL PREMIO:
Premio complessivo tassabile (al netto del contributo al Servizio Sanitario Nazionale del 10,5%)
€
- 8) SCADENZA PRIMA
RATA PREMIO : 31/01/2011
- 9) FRAZIONAMENTO
DEL PREMIO : semestrale
anticipato.....
- 10) PERCENTUALE PER
DIRITTI DI FRAZIONAMENTO
(sul premio tassabile) : ... %
- 11) ONERI FISCALI : ... % (per cento)
- 12) CONTRIBUTO AL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE DEL
10,5% : €

13) PREMIO FINITO COMPLESSIVO Da indicare nella scheda offerta

Bari, lì

L'Impresa

Il Contraente
